

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

CAP. I

Vita della comunità scolastica

Articolo 1)

La scuola

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Articolo 2)

La comunità scolastica

1. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità della relazione insegnante – studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
2. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

CAP. II

Diritti degli studenti

Articolo 3)

Lo Statuto dello Studente

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La formazione integrale e armonica della personalità dell'alunno è il fine e il senso della scuola: lo studente è perciò considerato soggetto attivo, protagonista dell'attività didattica, da valorizzare anche come risorsa intellettuale ed affettiva.
2. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
6. Il Dirigente Scolastico e i Docenti attivano con gli studenti – negli organi collegiali e nelle sedi previste dal vigente ordinamento - un dialogo costruttivo in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha diritto alla trasparenza nella valutazione e alla sua comunicazione tempestiva, volta ad attivare un processo di auto -

valutazione, che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento.

7. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su richiesta dei loro rappresentanti (di Istituto o del Comitato studentesco), possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione.

Articolo 4)

Le attività curriculari integrative e le attività aggiuntive facoltative

1. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

2. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti, in particolar modo dei più disagiati (pendolari etc.).

Articolo 5)

Gli studenti stranieri

1. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Articolo 6)

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione

1. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione effettuano attività didattica formativa, attività di studio e/o di ricerca individuale alternative proposte dalla scuola in un locale appositamente individuato oppure escono dai locali della scuola secondo l'opzione scelta ad inizio anno in concomitanza con l'iscrizione.

Articolo 7)

Impegni della scuola

1. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, secondo le linee fissate nel POF;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione alla salute e di prevenzione del disagio come previsto nel POF.

Articolo 8)

Diritto di riunione e di assemblea degli studenti

1. La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, o di corso, e di istituto, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Articolo 9)

Assemblea di Classe

1. L'assemblea di classe degli studenti si svolge di norma una volta al mese e nel limite massimo di due ore; deve essere richiesta al Dirigente Scolastico per iscritto, da parte degli studenti rappresentanti di classe, con l'indicazione della data, dell'orario e dell'ordine del giorno, e la firma per accettazione del Docente titolare delle ore impegnate, almeno un giorno prima dell'effettuazione.
2. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico e le ore di assemblea devono essere scelte a rotazione tra le varie materie. È presieduta dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Classe, i quali oltre a curarne lo svolgimento ordinato e regolare, ne cureranno la verbalizzazione.

Articolo 10)

Assemblea di Istituto

1. L'assemblea di Istituto può svolgersi una volta al mese, nel limite massimo dell'orario di lezione di una giornata.
2. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, da inviare in visione al Consiglio di Istituto.
3. La richiesta, con l'indicazione della data, dell'orario e dell'ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima dell'effettuazione e deve essere firmata da almeno 1/10 degli studenti o dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.
4. Il comitato studentesco – o il presidente dell'assemblea eletto secondo il regolamento dell'assemblea stessa – garantisce l'ordinato svolgimento della seduta.
5. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento in caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
6. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Alle assemblee di classe o di istituto possono assistere oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, i Docenti che lo desiderino.
7. In via del tutto eccezionale - e comunque una sola volta nel corso dell'anno scolastico, fatte salve in ogni caso le esigenze didattiche della scuola – può essere richiesta la concentrazione in un solo mese (esclusi gennaio e maggio/giugno) di un numero massimo di tre assemblee di Istituto, da tenersi in giorni consecutivi (espressamente rinunciando a tenere le assemblee di istituto nel mese o nei due mesi successivi), per lo svolgimento di seminari, conferenze, dibattiti e approfondimenti riguardanti tematiche di alto profilo sociale, culturale e scientifico.
8. La richiesta, avanzata e debitamente firmata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, dovrà contenere l'indicazione della data, degli orari e dell'ordine del giorno, nonché una relazione che: a) motivi l'opportunità/necessità della predetta concentrazione; b) illustri, nel dettaglio, l'oggetto e il programma dei lavori, nonché contenga il nome e cognome e le indicazioni di massima degli esperti esterni che verranno invitati a partecipare ai lavori.
9. La predetta richiesta deve essere presentata al Consiglio di Istituto per l'approvazione almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dell'assemblea. Se non è possibile la convocazione del Consiglio in tempo utile, il Dirigente Scolastico acquisisce per le vie brevi il parere possibilmente della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso e procede a concedere o meno l'autorizzazione; nella successiva riunione porta a ratifica del Consiglio la decisione presa.

Articolo 11)

Comitato Studentesco

1. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono costituire il Comitato degli

Studenti (o Comitato Studentesco). Il Comitato svolge una funzione di collegamento con i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto e con il Consiglio di Istituto stesso.

2. Il Comitato degli Studenti può riunirsi nei locali della scuola in ore non di lezione previa richiesta al Dirigente Scolastico.

3. Nella prima riunione il Comitato degli Studenti elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed eventualmente un Comitato Esecutivo.

4. La convocazione avviene per decisione del Presidente o su richiesta scritta del Comitato Esecutivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti il Comitato stesso.

5. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico con almeno due giorni di anticipo per consentire l'espletamento delle formalità di convocazione.

6. Tutte le iniziative discusse ed approvate a maggioranza dei presenti, regolarmente convocati, sono trasmesse alla Giunta Esecutiva dell'Istituto, la quale, con le proprie osservazioni e proposte, le includerà nel primo ordine del giorno del Consiglio di Istituto.

7. Il Comitato degli Studenti può avanzare richiesta, non vincolante, di convocazione del Consiglio di Istituto, come previsto dall'art. 3 lettera B del Regolamento Interno del Consiglio di Istituto.

Articolo 12)

Affissione cartelli. Distribuzione volantini

1. E' permessa l'affissione di cartelli e manifesti riguardanti attività scolastiche varie e culturali negli appositi spazi riservati a tale scopo, qualora siano autorizzati dal Dirigente Scolastico e rechino la data e la firma del/o dei promotore/i. In caso di divieto posto dal Dirigente Scolastico, chi propone l'affissione può ricorrere all'Organo di Garanzia che dovrà essere riunito il giorno successivo a quello di presentazione del ricorso. La decisione dell'Organo di Garanzia è inappellabile.

2. Non è permesso all'interno dell'Istituto e durante qualsiasi attività scolastica la distribuzione di volantini di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Cap. III Doveri degli studenti

Articolo 13)

Doveri, in genere

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, rispettando scrupolosamente le norme contenute nel presente regolamento, e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni, non svolgere i compiti assegnati a casa, negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo, fare assenze "strategiche", ritardare deliberatamente l'ingresso a scuola sono comportamenti che costituiscono mancanze. Gli studenti sono tenuti altresì alla puntualità e alla presenza in classe e devono presentarsi alle lezioni muniti di tutto l'occorrente per lo svolgimento delle medesime, ivi compresa la tenuta prescritta per l'educazione fisica.

Articolo 14)

Obbligo di frequenza

1. La frequenza regolare alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria. L'ingiustificata assenza dalla classe durante l'ora di lezione, come l'uscita dalla scuola senza autorizzazione, costituisce mancanza grave. Per procedere alla valutazione di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario individuale personalizzato. Per casi eccezionali possono essere disposte deroghe motivate e straordinarie al limite

stabilito. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati.

Articolo 15)

Rapporti coi membri della comunità scolastica

1. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Ognuno ha il dovere di tenere un comportamento rispettoso, corretto e diligente.

2. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli Studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti e del personale ATA, che segnaleranno eventuali mancanze alla Dirigenza.

3. Mancare di rispetto ai compagni, al personale non Docente, ai Docenti, al Dirigente Scolastico e a quanti, comunque, si trovino nella Scuola può costituire, secondo le circostanze, una mancanza grave.

Articolo 16)

La normativa in materia di sicurezza

1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal presente regolamento. Essi, in particolare, devono conoscere il piano di evacuazione dell'istituto predisposto per il caso di calamità naturali, incendi etc. e partecipare con attenzione alle simulazioni relative alla sicurezza.

Articolo 17)

Corretto uso delle uscite di emergenza e delle scale antiincendio

1. E' vietato utilizzare le uscite di emergenza e le scale antiincendio, se non per motivi di sicurezza. La violazione costituisce mancanza grave.

Articolo 18)

Le strutture e i beni della scuola

1. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature costituisce una mancanza passibile di ammonizione scritta, come pure accedere alle aule, ai laboratori ...ecc... senza autorizzazione.

2. Causare deliberatamente danneggiamenti alle attrezzature ed alle suppellettili o sottrarre materiale scolastico, oltre a configurare una mancanza grave dal punto di vista disciplinare, costituiscono condotte passibile di denuncia penale e determinano in capo ai responsabili l'obbligo di un integrale risarcimento dei danni in favore dell'Istituto.

Articolo 19)

L'ambiente scolastico

1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola. Gli studenti, in particolare, avranno cura di utilizzare i raccoglitori dei rifiuti presenti delle aule e nel cortile, praticando la raccolta differenziata.

2. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono costituisce una mancanza passibile di ammonizione scritta. Imbrattare o incidere suppellettili, muri, accessori e pertinenze costituisce mancanza grave.

Articolo 20)

La permanenza nelle strutture scolastiche

1. La partecipazione all'attività didattica è fondamentale, pertanto non è consentito recarsi all'esterno ed uscire dall'edificio scolastico (sia dall'ingresso principale, sia dall'uscita di fronte all'Istituto Marconi) e non è consentito, sempre durante l'attività didattica, sostare sulla terrazza tra l'Istituto Cavazzi e l'Istituto Marconi.
2. Nel cambio dell'ora, qualora non sia previsto il trasferimento della classe in un'altra aula specifica, gli studenti devono rimanere nella propria aula.
3. Ogni classe utilizza i servizi del proprio corridoio di riferimento.
4. Il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane non rientra nel tempo scuola. Gli alunni, pertanto, devono uscire dall'edificio scolastico, salvo la possibilità, per costoro, di poter accedere e sostare nei locali adibiti a bar interno, collocati nell'edificio in uso all'Istituto Marconi. Durante la pausa pranzo, il comportamento degli Studenti dovrà essere improntato al massimo rispetto della pulizia, dell'ordine, degli ambienti e degli arredi e alla scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza. Gli Studenti non potranno accedere né sostare in altri ambienti della Scuola, fatto salvo l'uso dei servizi igienici, per il tempo strettamente necessario. Gli altri alunni che non optano per la permanenza nei locali adibiti a bar interno possono entrare nell'edificio scolastico esclusivamente dopo il suono della campanella dell'inizio delle attività pomeridiane, salvo richiesta preventiva dell'autorizzazione al Dirigente Scolastico.
5. Lo stazionamento negli spazi interni della scuola è consentito durante l'intervallo. Chiunque permanga in essi in altre ore è passibile di ammonizione scritta.
6. L'autorizzazione ad uscire dall'aula durante l'ora di lezione è data dal Docente a non più di un alunno per volta, e solo per inderogabili esigenze. Il perdurare dell'uscita non può di norma superare i cinque minuti; prolungare senza previa autorizzazione e senza motivo l'uscita dalla classe costituisce una mancanza passibile di ammonizione scritta sul registro. L'uscita alla prima e alla quarta ora non è consentita; così come non è consentita l'uscita durante i cambi di ora.
7. In assenza dei Docenti per sciopero o assemblea sindacale, gli Studenti saranno fatti uscire dalla scuola, previa informazione tempestiva ai genitori con nota sul diario personale, anticipando il termine delle lezioni o posticipandone l'inizio. Per assenza dei Docenti dovute a cause personali, si procederà alla sostituzione con Docenti della classe o della materia o comunque dell'Istituto secondo le disponibilità del momento. Qualora l'assenza sia conosciuta preventivamente e ci sia l'impossibilità di sostituire il Docente assente, previa informazione delle famiglie almeno il giorno precedente, si procederà alla uscita anticipata o all'inizio posticipato.

Articolo 21)

La partecipazione attiva alle attività scolastiche

1. Gli studenti devono evitare comportamenti inadeguati passibili di ammonizione che rendono difficile lo svolgimento dell'attività scolastica in genere. In particolare, e a puro titolo di esempio, durante le lezioni non si può chiacchierare, né intervenire con richieste immotivate o futili; non si possono consumare cibi e bevande (esclusa l'acqua), non ci si può alzare dal banco senza autorizzazione, né si può lasciare l'aula senza motivo e senza il permesso del docente responsabile. Costituisce mancanza grave interrompere o impedire con comportamento non corretto la lezione.

Articolo 22)

L'uso del telefono cellulare

1. Gli Studenti hanno il preciso dovere di mantenere spenti i telefoni cellulari e gli altri apparati tecnologici durante tutto il corso della lezione e dell'attività didattica in generale e durante i cambi d'ora, salvo che l'uso dei predetti telefoni ed apparati tecnologici rientri nell'ambito di specifica attività didattica e sia espressamente autorizzato dal Docente.

2. L'uso del telefono cellulare durante le lezioni è considerato mancanza grave, se reiterato.

Articolo 23)

Divieto di fumo

1. E' vietato fumare all'interno dell'Istituto. Durante l'attività didattica non è possibile uscire dall'edificio e fumare all'esterno, in prossimità dell'ingresso principale e nella terrazza tra l'Istituto Cavazzi e l'Istituto Marconi. Lo studente uscito con autorizzazione del Docente dall'aula durante le lezioni e sorpreso a fumare sarà passibile di ammonizione scritta e sanzionato con la multa prevista per legge. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio espresso al regolamento in materia di fumo.

Articolo 24)

Il libretto personale. Le assenze

1. Gli studenti sono tenuti ad avere con sé il libretto personale in quanto documento ufficiale e fondamentale strumento di comunicazione scuola-famiglia. Qualsiasi alterazione delle scritture sul libretto o asportazione di pagine, come pure la contraffazione della firma del genitore, costituiscono mancanze gravi, come tali oggetto di provvedimento disciplinare.

2. Le giustificazioni delle assenze dalle lezioni vanno presentate all'inizio delle lezioni, al Docente della prima ora. Le assenze, quale ne sia il motivo, devono essere giustificate sull'apposito libretto individuale, dai genitori – o da chi ne fa le veci – per gli alunni minorenni, dagli Studenti stessi se maggiorenni. La giustificazione è valida se sottoscritta da chi ha depositato la firma al momento del ritiro del libretto.

3. In caso di dimenticanza, la giustificazione potrà essere presentata il secondo giorno successivo all'assenza. Se al terzo giorno successivo all'assenza l'alunno non presenterà la giustificazione, verrà ammesso in classe solo previa informazione, anche telefonica, alla famiglia.

4. Se l'assenza ha durata superiore a cinque giorni, oltre alla giustificazione l'alunno dovrà presentare un certificato medico, in caso di malattia, o presentarsi a scuola accompagnato da un genitore se l'assenza non è dovuta a malattia.

5. L'elevato numero di assenze comporta l'informazione scritta alla famiglia. Il Coordinatore di classe riceve mensilmente dalla Segreteria la scheda riassuntiva delle assenze e provvede ad informare le famiglie degli Studenti assenteisti, laddove le assenze siano in numero di cinque o superiori nel corso del mese e non siano dovute a malattia.

Allo Studente minorenne che smarrisca per qualsiasi motivo il libretto delle giustificazioni ne viene consegnata una copia solo al genitore o chi ne fa le veci.

Articolo 25)

I tempi dell'attività scolastica

1. Ingresso ed uscita dalle lezioni, così come inizio e fine di ogni singola ora di lezione sono stabiliti nell'orario scolastico fissato anno per anno.

2. Ogni Studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della seconda campanella.

3. L'ingresso è consentito esclusivamente dall'entrata principale dell'Istituto.

4. L'accesso ai corridoi e alle aule può avvenire solamente dopo il suono della prima campanella, sia al mattino che nelle ore pomeridiane.

5. Gli Studenti possono sostare nell'atrio a piano terra sino al momento di entrare in aula.

6. L'inizio e/o il termine delle lezioni possono essere modificati per motivi eccezionali e non prevedibili. Delle modifiche vengono preavvisati gli Studenti con opportune circolari di servizio. Di queste, gli studenti minorenni hanno l'obbligo di darne comunicazione alle famiglie.

7. Nel periodo tra il termine delle lezioni e l'inizio dell'attività pomeridiana gli Studenti non

possono sostare all'interno dell'edificio scolastico (se non in condizioni atmosferiche particolarmente avverse), fatto salvo quanto disposto dall'art. 20, comma 4.

Articolo 26)

La puntualità. Entrate in ritardo e uscite in anticipo

1. La puntualità è segno di maturità sociale e di rispetto per se stessi e per tutti i componenti della comunità scolastica.
2. Gli alunni in ritardo non giustificato di oltre cinque minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni non potranno essere ammessi in classe. Gli studenti ritardatari potranno entrare solo all'inizio della seconda ora di lezione e dovranno sostare nell'attesa, qualora minorenni, all'interno dell'Istituto. Il Docente della seconda ora annoterà sul registro l'entrata ritardata.
3. Lo studente dovrà presentare motivazione scritta (del genitore, se minorenne, sua propria, se maggiorenne) del ritardo sul libretto personale il giorno successivo e, comunque, entro e non oltre il secondo giorno successivo. Se al terzo giorno successivo al ritardo l'alunno non presenterà la giustificazione, verrà ammesso in classe solo previa informazione, anche telefonica, della famiglia.
4. I permessi di entrata ritardata giustificata vanno firmati dall'insegnante dell'ora in cui entra lo Studente.
5. Non è consentito l'ingresso oltre la seconda ora, se non accompagnati dai genitori o pe documentati motivi.
6. Sono consentiti tre ritardi a quadrimestre. Oltre tale numero viene richiesta la presenza del genitore.
7. Se lo Studente deve uscire in anticipo è tenuto a depositare il permesso di uscita anticipata, regolarmente compilato e firmato da un genitore, se lo Studente è minorenne, o dallo stesso Studente, se questi è maggiorenne, presso la portineria tassativamente entro la prima ora di lezione e ritirarlo durante l'intervallo dopo la firma del Dirigente Scolastico o del Collaboratore vicario.
8. Il libretto deve essere presentato al docente al momento dell'uscita per la registrazione. Tranne casi eccezionali e debitamente documentati, non è consentito uscire prima dell'ultima ora di lezione.
9. Lo studente può usufruire di un totale di tre permessi di uscita anticipata per quadrimestre. Sono concesse deroghe soltanto per motivazioni debitamente documentate.
10. Ritardi imputabili ai mezzi di trasporto pubblici non sono da inserire nel computo.
11. Nei mesi di gennaio e maggio/giugno i permessi di entrata in ritardo ed uscita anticipata sono sospesi.
12. Solo in casi eccezionali ed adeguatamente documentati lo studente, assente al mattino, può essere ammesso dal docente alle lezioni del pomeriggio.
13. I genitori degli alunni e gli alunni maggiorenni possono richiedere al Dirigente Scolastico il permesso di uscita anticipata per tutto l'anno o periodi dell'anno, compilando in tutte le sue parti l'apposito modello, nei seguenti casi: cure mediche, difficoltà di trasporto non diversamente superabili, impegni culturali di documentata importanza, impegni sportivi adeguatamente documentati, assumendosi la responsabilità della mancata partecipazione alle lezioni nelle ore richieste. Il Dirigente Scolastico si riserva, anche previa consultazione col Coordinatore del Consiglio di classe, di concedere, limitare o negare questo tipo di autorizzazione.
14. Gli studenti maggiorenni possono compilare personalmente le giustificazioni e richieste di permessi. La scuola provvederà tuttavia a comunicare alle famiglie l'elevato numero di giustificazioni e permessi.
15. I Docenti sono tenuti a compilare diligentemente il registro di classe.
14. Non ci sono limiti numerici, né di orario per le uscite anticipate o per le entrate in ritardo in presenza dei genitori.

Articolo 27)

La pausa didattica

1. La pausa didattica ha luogo tra la terza e la quarta ora di lezione e ha una durata di quindici minuti. Durante questo periodo gli Studenti possono sostare all'esterno nella terrazza prospiciente l'Istituto Marconi. Davanti all'ingresso principale è vietato fumare. La sorveglianza è assicurata dai Docenti della terza e della quarta ora e dai collaboratori scolastici.

Cap. IV Regolamento di disciplina

Articolo. 28)

Normativa vigente

1. Il quadro normativo di riferimento attualmente in vigore in materia di disciplina è rappresentato dall'articolo 4 del D.P.R. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), in forza del quale *"i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri indicati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento"*.

2. Il presente regolamento di disciplina è conforme al disposto del citato articolo, come modificato dal D.P.R. 235/07 nonché dal D.P.R. 122/09, cui dà attuazione.

Articolo 29)

Definizione di infrazione disciplinare

1. Per "infrazione disciplinare" o "mancanza disciplinare" si intende ogni comportamento, atteggiamento, atto o espressione in violazione dei doveri dello studente quali:

- a) l'obbligo alla frequenza regolare dei corsi e l'assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- b) il rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, del personale tutto della scuola e verso i propri compagni;
- c) l'assunzione di un comportamento corretto che consenta la regolare attività didattica;
- d) l'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
- e) l'uso corretto delle attrezzature, dei macchinari, dei sussidi didattici e il rispetto del patrimonio dell'Istituto;
- f) la condivisione della responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Articolo 30)

Specifici casi di infrazione disciplinare

1. Costituisce infrazione disciplinare:

- a) la violazione dell'assoluto divieto di fumare nell'istituto, stabilito dalla legislazione nazionale vigente;
- b) l'utilizzo dei dispositivi di telefonia mobile (cellulari) e di altri dispositivi elettronici che devono essere tenuti spenti nelle ore di lezione. Si rinvia, al proposito, al capo V del presente regolamento;
- c) l'utilizzo all'interno dell'Istituto di fotocamere, videocamere o registratori vocali, anche inseriti in telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici (vietato ai sensi della Dir. 104/07), a meno che non vi sia esplicito consenso della/e persona/e coinvolta/e. La violazione di tale divieto si configura come mancanza grave e può comportare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica. La diffusione (ad esempio per mezzo della rete internet o comunque di strumenti telematici) di immagini all'interno dell'istituto, in violazione del divieto sopra indicato, effettuata in assenza di preventiva informativa

dell'interessato, è sanzionata con l'allontanamento dalla comunità scolastica; medesima sanzione sarà irrogata quando la diffusione dei dati comporti pregiudizio o detrimento anche con eventuale danno dell'interessato. E' ovviamente sempre fatta salva la facoltà del danneggiato di agire giudizialmente in sede civile e penale per la più ampia tutela dei propri interessi;

d) l'uscita, anche temporanea, dall'Istituto in orario scolastico senza autorizzazione dell'autorità scolastica. Tale violazione è ritenuta mancanza particolarmente grave e come tale sarà sanzionata.

Articolo 31)

Generalità sui provvedimenti disciplinari

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Le sanzioni disciplinari vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:
 - a) intenzionalità del comportamento,
 - b) premeditazione del comportamento,
 - c) grado di negligenza,
 - d) imprudenza dimostrata,
 - e) rilevanza degli obblighi violati,
 - f) grado di danno o pericolo causato all'Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio,
 - g) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
 - h) recidiva del comportamento,
 - i) concorso nella mancanza di più Studenti in accordo fra loro.
4. Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto, ma incide sul voto di condotta.
5. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari costituisce a sua volta una mancanza grave.

Articolo 32)

Sanzioni disciplinari

1. Possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. *richiamo verbale* del Docente o del Dirigente Scolastico, in caso di mancanza lieve, annotato informalmente sul registro di classe;
 - b. *consegna da svolgere in classe*;
 - c. *consegna da svolgere a casa*;
 - d. *ammonizione scritta sul registro di classe* del Docente o del Dirigente Scolastico (precede il richiamo scritto), in caso di mancanza per cui si ritenga di dover procedere ad un'annotazione formale, scritta sul registro di classe;
 - e. *richiamo scritto sul registro di classe* del Docente o del Dirigente Scolastico, in caso di mancanza per cui si ritenga di dover procedere ad un'annotazione formale sul registro di classe, con notifica della stessa alla famiglia. Del richiamo scritto il Docente dovrà darne contestualmente notizia all'ufficio di Presidenza. Il Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, uno dei Collaboratori, prende visione dell'annotazione. Nel caso la mancanza sia di rilievo ordinario l'allievo viene richiamato verbalmente dal Dirigente Scolastico o da uno dei Collaboratori. Nel caso la mancanza sia grave o reiterata, dopo il colloquio con l'allievo, nel corso del quale lo stesso potrà presentare la sua versione dei fatti, il Dirigente

Scolastico, eventualmente sentite altre parti interessate (docenti, collaboratori scolastici, altri allievi), convalida la Nota con la dizione "l'allievo è stato ufficialmente richiamato". Di quest'ultima annotazione si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta. In ogni caso, il richiamo scritto viene notificato alla famiglia dello Studente. Dalla notifica alla famiglia decorrono i termini per presentare impugnazione;

f. allontanamento dalle attività didattiche da 1 a 15 giorni ad opera del Consiglio di Classe, notificata ai genitori (incide sul voto di condotta);

g. allontanamento dalle attività didattiche superiore a 15 giorni ad opera del Consiglio di Istituto, notificato ai genitori (incide sul voto di condotta);

h. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, ad opera del Consiglio di Istituto, notificato ai genitori (incide sull'esito dell'anno scolastico);

i. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studio, ad opera del Consiglio di Istituto, notificata ai genitori.

2. Se l'alunno punito rifiuta di sottoporsi alla sanzione disciplinare si può provvedere all'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo massimo di 15 giorni.

3. Ove per il fatto costituente violazione ci siano gli estremi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 C.P..

4. E' necessario specificare la motivazione posta alla base della sanzione disciplinare (art.3 L.241/1990).

5. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sono immediatamente esecutivi e non sono impugnabili.

Articolo 33)

Organi competenti

1. Gli organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni sono:

- i Docenti e/o il Dirigente Scolastico nei casi di consegna da svolgere in classe o a casa, richiamo verbale, ammonizione scritta e richiamo scritto;

- il Consiglio di Classe in caso di sospensione dalle lezioni per un numero di giorni fino a 15;

- il Consiglio d'Istituto in caso di allontanamento dalle lezioni per un numero di giorni superiore a 15 o fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o con non ammissione all'esame di Stato.

2. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 34)

Procedimento disciplinare previsto per la sanzione dell'allontanamento

1. Il Dirigente Scolastico, su segnalazione del Docente e/o del coordinatore di classe, entro due giorni lavorativi dall'avvenuta infrazione, provvede alla convocazione dell'Organo collegiale competente (Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto), che dovrà riunirsi entro i tre giorni successivi alla convocazione.

2. Il Consiglio di Classe si riunisce nella sua composizione allargata, dovendo comprendere i genitori e gli alunni eletti.

3. L'Organo collegiale svolge una prima fase istruttoria, ascoltando i Docenti e il personale ATA che abbiano assistito alla commissione dell'infrazione e dando un congruo spazio di ascolto allo studente. Questi può produrre prove e testimonianze a lui favorevoli, può esporre le proprie ragioni per iscritto e ha la facoltà di essere assistito da un rappresentante degli studenti e/o da un genitore. Terminata la fase istruttoria l'organo collegiale provvede a deliberare in merito.

4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni sono comminate dal Consiglio di Classe

solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri dell'articolo 29 e per le infrazioni di cui all'art. 30, comma 1, lett. b) e c).

5. Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni sono comminate dal Consiglio di Istituto ove:

- siano commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure vi sia una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio incendio o allagamento);
- i fatti commessi siano estremamente gravi. In tal caso la durata della sanzione è adeguata al permanere della situazione di pericolo.

6. Durante il periodo di allontanamento la scuola, con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo finalizzato al reintegro nella comunità scolastica.

7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono irrogate dal Consiglio di Istituto laddove, congiuntamente:

- lo studente sia recidivo nel commettere reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure l'atto commesso susciti seria apprensione a livello sociale per la violenza che lo caratterizza;
- non siano possibili interventi per il reinserimento dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

8. Le sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi possono essere comminate dal Consiglio d'istituto nei casi indicati al comma 7 che si caratterizzino per l'estrema gravità.

9. In caso di infrazioni particolarmente gravi il Consiglio di Classe può rimettere al Consiglio di Istituto la comminazione della sanzione.

10. Il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto dal Coordinatore di Classe, o dal Dirigente Scolastico, ai genitori dello Studente (o a chi ne fa le veci), che vengono tempestivamente convocati in Istituto e allo Studente, se maggiorenne.

11. La motivazione di ogni delibera è oggetto di verbalizzazione.

Articolo 35)

Misure alternative alle sanzioni disciplinari

1. In alternativa alle sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento, lo studente, su sua richiesta e con l'autorizzazione della famiglia, se minorenni, può essere coinvolto in attività educative, concordate con il Centro servizi per il volontariato e inserite nel POF.

2. La sanzione disciplinare comminata non annulla comunque l'eventuale obbligo di risarcimento dei danni.

Articolo 36)

Organo di garanzia

1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/07, è istituito un Organo di Garanzia, che decide, su richiesta scritta e motivata di chiunque vi abbia interesse, in ordine ai conflitti che sorgano all'interno della scuola sull'applicazione del presente regolamento, nonché dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, e in ordine ai procedimenti di impugnazione di cui al successivo articolo 38.

2. E' costituito da cinque membri effettivi e quattro supplenti:

- il Dirigente Scolastico, che assume la veste di Presidente;
- un genitore come membro effettivo e un genitore come membro supplente nominati dal Consiglio di Istituto fra coloro che nelle precedenti elezioni per il Consiglio di Istituto

abbiano ricevuto almeno un voto;

- un docente come componente effettivo e un docente in qualità di membro supplente, entrambi nominati dal Consiglio di Istituto fra i propri rappresentanti dei Docenti;

- un docente come componente effettivo e un docente in qualità di membro supplente, entrambi nominati dal Consiglio di Istituto fra coloro che nelle precedenti elezioni per il Consiglio di Istituto abbiano ricevuto almeno un voto;

- uno studente maggiorenne come componente effettivo, uno studente maggiorenne in qualità di membro supplente, nominati dal Consiglio d'Istituto fra coloro che nelle precedenti elezioni per il Consiglio di Istituto abbiano ricevuto almeno un voto.

3. L'organo è convocato dal Presidente mediante avviso individuale.

4. Alla prima convocazione l'Organo di Garanzia designa un segretario.

5. L'organo di garanzia dura in carica tre anni.

6. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

7. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Articolo 37)

Sostituzioni per incompatibilità

1. Lo studente e il genitore che, facendo parte dell'Organo di Garanzia, siano, rispettivamente, ricorrente contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare o legato da vincoli di parentela con lo studente ricorrente, vengono sostituiti, quali componenti dell'Organo di Garanzia, quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, da uno studente o da un genitore supplente.

2. Il rappresentante della componente Docente che, facendo parte dell'Organo di garanzia, in precedenza abbia promosso l'azione disciplinare che ha condotto all'irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell'Organo di Garanzia, quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, da un docente supplente.

Articolo 38)

Impugnazioni

1. Contro la sanzione prevista dall'art. 32, lett. e) gli Studenti possono presentare ricorso all'Organo di Garanzia entro cinque giorni dalla notifica della sanzione, che avviene mediante annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori, o a chi ne fa le veci, e agli Studenti, se maggiorenni.

2. Contro le sanzioni previste dall'art. 32, lett. f), g), h) ed i) gli Studenti possono presentare ricorso all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla notifica della sanzione, che avviene mediante annotazione sul registro di classe e comunicazione ai genitori, o a chi ne fa le veci, e agli Studenti, se maggiorenni.

3. I provvedimenti disciplinari di cui all'art. 32, lett. e), f), g), h) e i) diventano esecutivi scaduti i termini per l'impugnazione, qualora l'interessato non presenti ricorso; e dopo il pronunciamento dell'Organo di Garanzia, in caso di ricorso non accolto, limitatamente alle sanzioni previste dall'art. 32, lett. e).

4. L'Organo di Garanzia deve esprimersi entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso di cui al precedente comma.

5. L'Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del Presidente. Gli atti (es: verbali di riunioni, decisioni ecc) dell'Organo di Garanzia saranno riportati in apposito registro custodito dal Dirigente Scolastico.

6. L'Organo di Garanzia, nel rispetto del diritto alla difesa, ascolterà il ricorrente ed eventuali testimoni a discarico e acquisirà ogni elemento utile presso il coordinatore e i rappresentanti di classe, il personale ATA e chiunque possa essere informato sui fatti.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, tali intendendo anche i voti degli astenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

8. La votazione avviene a scrutinio segreto.

9. La decisione, così come verbalizzata nell'apposito Registro tenuto dal Dirigente Scolastico, sarà comunicata al ricorrente. Qualora la decisione dell'Organo di Garanzia fosse confermativa del provvedimento disciplinare, si procederà ad annotare sul Registro di Classe esclusivamente l'avvenuta comunicazione del provvedimento. Nel caso, invece, di accoglimento del ricorso, si farà annotazione anche del provvedimento, e ciò perché il Consiglio di Classe ne tenga conto nell'attribuzione del voto di condotta e/o attribuzione del credito scolastico.

10. Le sanzioni disciplinari previste dall'art. 32, lett. f), g), h) e i) divengono definitive ove sia decorso il termine per la presentazione del reclamo di cui al successivo articolo 39, e il reclamo non sia stato presentato.

Articolo 39)

Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Organo regionale

1. Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento assunto dall'Organo di Garanzia di conferma delle sanzioni previste dall'art. 32, lett. f), g), h) e i), lo Studente può presentare reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

2. Entro il termine di trenta giorni l'Organo di Garanzia Regionale si pronuncia con proprio parere vincolante sul reclamo. La decisione finale viene comunque assunta dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. La sanzione disciplinare, se confermata, diviene così definitiva. L'esecuzione della medesima avrà inizio il giorno successivo alla comunicazione della decisione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

3. Si rinvia, per il procedimento e per quanto qui non disposto, all'art. 5, D.P.R. 1998/248.

Articolo 40)

Risarcimento dei danni al patrimonio dell'Istituto

1. In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà dell'Istituto, ad opera del Dirigente Scolastico, di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.

2. Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minorenni, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.

3. In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati all'inizio dell'anno scolastico.

4. In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso:

- se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio perché la classe risultava assente dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto;
- se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc.), l'intera popolazione scolastica del plesso è tenuta al risarcimento del danno.

CAP. V

Uso dei telefoni cellulari a scuola

Articolo 41)

Obblighi, divieti e deroghe

1. E' vietato l'uso dei telefoni cellulari durante le attività didattiche [vedasi anche la C.M. n.362 del 25.8.1998 e C.M .n.30 del 15.3.2007].

2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del presente regolamento, l'uso del telefono cellulare

durante le lezioni è considerato mancanza grave, se reiterato.

3. Fermo restando che la ripresa di immagini o filmati di persone senza la loro autorizzazione costituisce reato, penalmente perseguibile su querela di parte, qualunque registrazione audio e/o video deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.

4. Gli Studenti ed i Docenti hanno l'obbligo di spegnere il telefono cellulare all'inizio e per tutta la durata delle attività didattiche. Gli Studenti devono mantenere spento il telefono cellulare anche nei cambi d'ora, potendo attivarlo solo durante l'intervallo, nel corso del quale potranno essere effettuate telefonate.

5. Per eventuali necessità, quali ad esempio gravi motivi di salute di familiari, il Docente potrà autorizzare singoli Studenti a tenere acceso il cellulare durante le proprie ore di lezione e ad utilizzarlo, in modalità "silenzioso" e senza minimamente disturbare le lezioni, per il tempo strettamente necessario. Il Dirigente Scolastico può, analogamente, autorizzare il Docente.

Articolo 42)

Sanzioni

1. Il mancato rispetto del dovere di tenere spento il telefono cellulare, laddove sia riconosciuto come non intenzionale, sarà sanzionato con richiamo verbale, nel caso in cui il telefonino squilli durante le ore di lezione.

2. Il Docente provvederà alla redazione di richiamo scritto sul registro di classe in caso di recidiva (che dovrà essere espressamente contestata, con richiamo della annotazione semplice precedente redatta a seguito di richiamo orale); nonché nel caso in cui lo studente venga sorpreso ad effettuare telefonate o ad inviare o leggere sms o altri messaggi telematici.

3. Nel caso in cui a riscontrare l'uso indebito del telefonino sia un collaboratore scolastico, questi dovrà immediatamente rivolgersi al Docente in servizio nella classe dello studente in quel momento, contestando nel dettaglio quanto accertato.

4. In caso di recidiva reiterata della violazione non intenzionale del dovere di tenere spento il telefono cellulare e di recidiva semplice in caso di effettuazione volontaria di telefonate o di invio e lettura di sms o altri messaggi telematici, il Docente dovrà notificare dell'accaduto il Dirigente Scolastico e, suo tramite, il Consiglio di Classe, per l'assunzione del provvedimento disciplinare ritenuto adeguato.

5. In sede di scrutinio si dovrà tenere conto delle sanzioni di cui sopra nell'attribuzione del credito scolastico e del voto di condotta.

6. Nei casi di particolare gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica e/o a fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare sanzioni più rigorose (previste dall'Art.32 lett. g) ed h) del Regolamento), che potrebbero condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

7. Il mancato rispetto del divieto da parte dell'insegnante è sanzionabile disciplinarmente.

CAP. VI Docenti

Articolo 43)

I Docenti

1. Il Docente risponde dell'indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento, nonché della presenza in classe e del comportamento dei propri alunni mentre sono sotto la sua sorveglianza. Autorizza le uscite dalla classe di non più di un alunno alla volta e in caso di effettiva necessità.

2. Il Docente esplica la sua professionalità nella capacità di approntare i mezzi e gli strumenti idonei per individuare e fare emergere le attitudini e le potenzialità degli studenti; di motivarli allo studio; di recepire i messaggi che provengono dagli studenti, indirizzandoli verso la costruzione di una personalità autenticamente libera, perché consapevole e critica; di valorizzare la funzione formativa delle discipline affidategli.

3. Preciso dovere del Docente è quello di rendere consapevole lo studente di tutti gli aspetti della programmazione didattica e, pertanto, di dichiarare esplicitamente gli obiettivi delle verifiche, i criteri attraverso cui avviene la valutazione ai vari livelli, gli esiti della stessa, anche per sviluppare negli allievi la capacità di autovalutazione e di controllo del proprio percorso formativo. I tempi di correzione e di riconsegna agli alunni delle verifiche scritte devono essere rapidi e, comunque, avvenire prima dell'effettuazione di altre prove.

4. Il Docente, in ottemperanza alle finalità generali del Piano dell'Offerta Formativa, cercherà di rendere l'allievo protagonista nel processo educativo; realizzare pienamente il diritto ad apprendere come condizione per l'armonica formazione della persona e del cittadino; individuare e indirizzare attitudini e potenzialità, considerando le diversità come risorsa, sviluppare la capacità critica intesa come consapevolezza e assunzione di responsabilità; contribuire ad innalzare, in un progetto comune con altri soggetti a ciò deputati, la qualità della formazione delle giovani generazioni e degli adulti; cercare di rimuovere gli ostacoli (di ordine psichico o fisico) che possano frapporsi al pieno inserimento degli alunni nella vita della comunità scolastica e alla maturazione armonica della loro personalità.

5. Per vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni dalle classi, il Docente che ha la prima ora di lezione è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio effettivo della stessa; il docente che ha l'ultima ora di lezione si trattiene sino a cinque minuti dopo il termine della stessa; la vigilanza durante l'intervallo ricreativo è assicurata dal docente in orario.

6. Il Docente può consentire a terzi l'ingresso in aula per richieste o comunicazioni di vario genere durante le ore di lezione solo se questi siano provvisti di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico.

7. Il Docente cura la tenuta del registro di classe annotandovi assenze, giustificazioni, ingressi in ritardo, uscite anticipate, compiti eventualmente assegnati; il Docente cura altresì la tenuta del registro personale.

8. I rapporti con le famiglie sono attivati secondo le modalità previste nel Piano dell'Offerta Formativa

9. L'aggiornamento disciplinare, metodologico - didattico, psico - pedagogico, normativo è preciso dovere di ciascun docente, che sceglie le forme più idonee e produttive per attuarlo, tra quelle previste dalla normativa vigente.

Capo VII Personale ATA

Articolo 44)

Il personale ATA

1. Nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dal contratto di lavoro, ciascuno dei membri del Personale ATA cura il regolare e accurato svolgimento delle proprie mansioni.

2. Il Personale Ausiliario è tenuto al massimo riguardo verso le altre persone della scuola e verso il pubblico, alla riservatezza e alla puntualità.

3. Esso disimpegna il servizio di vigilanza sui locali della scuola, in particolare controlla l'ingresso e l'uscita delle persone, curando che non entrino estranei o non si allontanino arbitrariamente gli alunni. Ha l'obbligo di avvertire il Dirigente Scolastico o il suo delegato di eventuali inconvenienti o incidenti che si verificano all'interno o nei pressi dell'Istituto.

4. Esso può essere adibito a mansioni di guardiania e custodia dei locali, nel rispetto degli orari e degli obblighi di servizio, assicurando in ogni caso l'apertura e la chiusura dei locali

stessi.

5. In casi di particolare necessità, vigila sugli alunni temporaneamente affidati alla sua sorveglianza

Capo VIII

Laboratori, aule speciali, biblioteca e palestra Apertura della Scuola fuori dall'orario delle lezioni

Articolo 45)

Laboratori ed aule speciali

1. Gli Studenti possono avere accesso ai laboratori solo se accompagnati dai Docenti. Per quanto concerne l'utilizzo delle aule speciali, dei laboratori, della strumentazione, della biblioteca e delle palestre ci si deve attenere agli appositi regolamenti affissi nei locali stessi, la cui presa di visione è tassativa. Nei periodi di accoglienza i Docenti illustreranno tali regolamenti. Eventuali modifiche o aggiornamenti saranno diffusamente e tempestivamente resi noti.

2. Il mancato rispetto delle norme contenute nei singoli regolamenti sopra richiamati costituisce mancanza disciplinarmente rilevante e, come tale, verrà annotato sul registro di classe, segnalato al Dirigente Scolastico per le sue determinazioni (compresa la segnalazione alla famiglia) e valutato dagli Organi Collegiali competenti, a norma delle disposizioni vigenti, per i relativi provvedimenti disciplinari. I collaboratori scolastici non devono permettere l'ingresso al reparto aule a persone estranee alla scuola, né chiamare fuori dall'aula studenti, se non autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Articolo 46)

Biblioteca

1. La biblioteca è aperta a tutto il personale e agli studenti degli istituti I.S.I.S. "Cavazzi-Sorbelli" e la sua fruizione è regolamentata da apposita convenzione, secondo le seguenti modalità:

a) l'accesso durante il mattino è consentito osservando l'orario appositamente predisposto dalla Commissione Biblioteca, tenuto conto delle necessità didattiche e delle disponibilità dei Docenti incaricati. La Biblioteca sarà aperta anche in orario pomeridiano con la presenza di Studenti maggiorenni individuati dalla Commissione Biblioteca;

b) gli Studenti possono accedere alla biblioteca singolarmente o per classe (accompagnati dall'insegnante in servizio in quell'ora), secondo l'orario comunicato all'inizio dell'anno scolastico;

c) nel periodo tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane il Docente presente in Biblioteca o gli alunni individuati dalla commissione Biblioteca sono incaricati alla gestione dell'accesso all'Istituto degli utenti del servizio.

Articolo 47)

Palestra

1. Gli Studenti possono usufruire della palestra solo se assistiti dal Docente di educazione fisica.

Capo IX)

Servizio di ristorazione e apertura della scuola fuori dall'orario di lezione

Articolo 48)

Servizio di ristorazione

1. Il consumo di alimenti e bevande dovrà avvenire solo in prossimità dei distributori. Il servizio di ristorazione viene espletato nelle apposite zone e i rifiuti devono essere riposti

nei contenitori secondo il metodo della raccolta differenziata.

2. E' vietato consumare bevande o cibi vari nelle aule e nei laboratori. I distributori verranno disattivati alle 8,05 e dopo la pausa didattica per un periodo di trenta minuti.

Articolo 49)

Apertura della scuola fuori dall'orario di lezione

1. L'utilizzazione dei locali dovrà essere concordata con il Dirigente Scolastico.

2. L'utilizzo di aule speciali e laboratori sarà autorizzato di norma solo con la presenza di un docente o tecnico responsabile.

Cap. X) Norme transitorie e finali

Articolo 50)

Modifiche al Regolamento

1. Ogni componente il Collegio dei docenti o il Consiglio di Istituto ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento di Istituto: ogni proposta di modifica, motivata e fatta pervenire in forma scritta alla Presidenza, sarà comunicata ai rappresentanti dei genitori e studenti in Consiglio di Istituto e sottoposta al primo Collegio dei Docenti previsto, che, in merito, sarà chiamato ad esprimere parere obbligatorio ma non vincolante.

2. La proposta di modifica, corredata dal parere di cui al comma precedente, sarà quindi sottoposta alla discussione del primo Consiglio di Istituto previsto che in merito delibererà in maniera definitiva.

Articolo 51)

Diffusione del presente Regolamento

1. Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento:

- è affissa all'albo dell'Istituto e all'albo di ogni plesso;
- è depositata nell'Ufficio della Segreteria di Istituto (chiunque vi abbia interesse può chiederne copia secondo le modalità stabilite dallo stesso Ufficio);
- è accessibile su sito internet dell'Istituto;
- è distribuito ai genitori di ogni studente all'atto dell'iscrizione alla prima classe.

Articolo 52)

Approvazione del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 gennaio 2015 ed entra in vigore in pari data.

Articolo 53)

Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previste nel previgente Regolamento di Istituto.

Articolo 54)

Rinvio

1. Per quanto non previsto si richiama la normativa nazionale in vigore.